



Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella

Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

All'attenzione di:

Responsabile Procedimento Provincia di Biella
Responsabile Procedimento Provincia di Vercelli

loro sedi via pec

Oggetto: Realizzazione nuovo impianto agrivoltaico da 47 MW in Cavaglià (BI), Santhià, Carisio, Formigliana (VC), della “ECONERGY SOLAR PARK 3” S.r.l. – Procedura di concerto con Provincia VC - Osservazioni Circolo Tavo Burat

Il “*Circolo Tavo Burat – Pro Natura*”, nel pubblico interesse, presenta le seguenti osservazioni.

1) Localizzazione - Paesaggi rurali e produzioni agricole di pregio

I terreni del proposto impianto agrivoltaico sono ricompresi nell'area interessata dai disciplinari di produzione del riso DOP della Baraggia Biellese e Vercellese, unica DOP italiana per il riso, e come tale considerata di elevato interesse agronomico ai sensi dell'articolo 20 delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale, di cui alla D.C.R. n. 233 – 35836 del 3 ottobre 2017.

L'art. 2.11 del Piano Territoriale Provinciale (Biella) “*Paesaggi Agrari di Interesse Culturale*”, definisce e individua - con apposita rappresentazione nelle tavole CTPPAE in scala 1:50.000 - le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione. Le colture risicole sono identificate in tale cartografia per le aree interessate dall'impianto proposto, anche se attualmente destinate, parzialmente, ad altre attività culturali.

Tale area è dunque **inidonea** per impianti FER secondo la disciplina regionale, di cui alla dgr n. 3-1183 del 14 dicembre 2010, confermata in sede di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, di cui alla D.C.R. 200 – 5472 del 15 marzo 2022.

Occorre in premessa ricordare che il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 riconosce al comma 1 dell'art.10 che:

“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”

ma per la fonte rinnovabile fotovoltaica vale quanto disposto al comma 4-bis ove si precisa che la pubblica utilità e le procedure conseguenti sono riferite alle sole “opere connesse” e spetta al Proponente dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto:

*Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, **il Proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.** Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il Proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui*



Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella

Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. (comma così modificato dall'art. 7, comma 3-bis, legge n. 91 del 2022)

Ovvero **non può essere posta come prevalente l'esigenza della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'impianto fotovoltaico rispetto alla tutela DOP** poiché l'area ove devono essere posti i pannelli fotovoltaici non rientra tra le opere su cui si può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità.

La tutela della DOP deve essere inoltre considerata, indifferentemente le scelte colturali condotte liberamente dal singolo imprenditore agricolo, quando sussistono elementi di **trasformazione territoriale** o di altra **minaccia** che possa impedire lo svolgimento di tale produzione. Il caso della discarica di amianto a Salussola è un esempio eclatante: **perdita definitiva** dei terreni a qualsiasi uso agronomico e detrimento (commerciale ed ambientale) dei terreni limitrofi. Allo stesso modo possono considerarsi altre trasformazioni territoriali definite a PRGC o per opere pubbliche (Pedemontana, ad esempio), con perdita di uso dei suoli agricoli in area DOP.

Un impianto agrovoltaiico (ed anche fotovoltaico) non porta alla compromissione definitiva nell'uso dei suoli agricoli (sarà possibile il ripristino) ma di certo la trasformazione sarà **duratura** e con elevatissima probabilità al termine del periodo vita dei pannelli (30 anni) si provvederà a degli *up-grade* dell'impianto ed a una sua novazione, così come già succede per altri fonti rinnovabili. Si prospetta dunque per i terreni interessati da tali impianti, in funzione della produzione DOP, una perdita temporale così prolungata da risultare **"indefinita"**.

Relativamente alle problematiche paesaggistiche questo Circolo ribadisce la necessità di attenti approfondimenti per gli impatti paesaggistici del singolo impianto e del cumulo da impianti nell'area. A tal fine richiama i pareri già espressi dalla Soprintendenza per altri impianti AV e FV nell'area DOP (noti a queste amministrazioni), ove la tutela del riso Baraggia e di quel tipo di paesaggio agrario sono ritenuti di notevole interesse e da salvaguardare primariamente .

Esprime inoltre elevata contrarietà al riconoscimento di **doppie deroghe**. L'agrovoltaiico avanzato è ammesso dove il fotovoltaico è vietato, di fatto è una prima deroga al limite posto per la tradizionale impiantistica solare, completamente priva di sinergia con l'attività colturale. Se però viene impropriamente ritenuto ammissibile l'agrovoltaiico avanzato rinunciando al mantenimento delle attività colturali di pregio (la produzione del riso DOP, oggetto di tutela) le deroghe raddoppiano: fatto INACCETTABILE.

Le Linee guida regionali, che dettano i criteri di inidoneità e di attenzione per l'insediamento di impianti fotovoltaici a terra in Piemonte e il Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con DCR n. 200-5472 15.03.2022 - identificano le aree DOP come "zone di attenzione" ovvero aree che essendo soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, meritano particolare attenzione in sede di istruttoria sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del Proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità Competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento, anche attraverso forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Anche la DGR n. 58-7356 del 31.07.2023 *"Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021"* fornisce indicazioni specifiche al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico, con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Nello specifico le aree agricole ad elevato interesse agronomico sono le aree agricole

riconducibili a quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lett. E) del d.m. 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti:

- agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);
- ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo:
<https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>

Questo Circolo ritiene che il Proponente non abbia effettuato un'adeguata analisi delle particolarità e specificità dell'area in termini di tutela delle produzioni D.O.P. e I.G.P. L'attuale assenza di coltivazioni D.O.P. non compromette il potenziale agricolo futuro dell'area, che rimane soggetta a tutela anche nel caso l'area non sia oggi destinata alla produzione di DOC, DOCG, DOP, IGP e PAT.

La giunta regionale del Piemonte, come sopra richiamato, ha disciplinato l'individuazione delle "aree inidonee" agli impianti FV con la DGR 31 luglio 2023, n. 58-7356. Fatte salve le disposizioni che impediscono la realizzazione di campi meramente fotovoltaici occorre precisare che anche per i campi agrivoltaici avanzati, ovvero quelli rispettosi delle linee guida del MiTe e delle caratteristiche tecniche definite nell'allegato A di cui Deliberazione della Giunta Regionale richiamata, vige la verifica delle altre disposizioni a tutela del paesaggio e dell'interesse agronomico.

Rientrano in questa fattispecie le disposizioni di cui all'art. 40 delle NdA del PPR. Le aree interessate dal progetto proposto da Econery Solar Park 3 rientrano tra gli insediamenti rurali individuati dal PPR con la seguente morfologia: *a. aree rurali di pianura o collina* (m.i. 10); *e. aree rurali di pianura* (m.i. 14), oltre a ricadere nelle aree del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP.

Art.10 40 Insediamenti rurali - NTA PPR:

Obiettivi:

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;

II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura;

IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;

Direttive:

[5]. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Il Proponente non ha però documentato al riguardo che per tale area sussiste una previsione di interventi infrastrutturali **definiti a seguito di procedura concertativa**.

Al riguardo si veda anche il punto 16.4 del DM 10 Settembre 2010 ((16.1 e) che qui si riporta:



Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella

Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

16.4. *Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

Il PTP identifica i paesaggi agrari di interesse culturale, ovvero le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.

Ai sensi dell'articolo 2.11 delle NTA, “i Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale”.

Ai sensi dell'art. 3.8 – insediamento rurale delle NTA, “il P.T.P. stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.). Il P.T.P. promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario a valenza culturale; a tal fine stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. dei territori comunali in cui sono presenti paesaggi agrari a valenza culturale, di specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo.”

Ad avviso di questo Circolo il mero mantenimento delle vasche di risaia avanzato dal Proponente non pare una misura sufficiente al rispetto delle NTA del PTP per la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale o la valorizzazione dei contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari. Il Proponente non ha inoltre illustrato con quali modalità opererà per il mantenimento di tali vasche per i 30 di concessione.

2) Tipologia Impianto e linee guida Mite

Il Proponente sostiene che l'impianto proposto soddisfi tutti i requisiti fissati nelle linee guida del Mite per un “impianto agrivoltaico avanzato”.

Nelle Linee Guida del Mite è però precisato che deve essere perseguito il **mantenimento** di produzioni DOP e IGP.

*b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. **Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP.** Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate. A titolo di esempio, un eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o **l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo.***



Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella

Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

Nell'allegato della DGR 31 luglio 2023, n. 58-7356 viene specificato che il rapporto $V_p/(V_A)$ deve essere calcolato con una produzione ante impianto per “*annate ordinarie*” e una produzione post impianto riferita “*ad indirizzi agricoli già realizzati dall'azienda agricola*”, e nel caso di specie deve essere considerato l'indirizzo risicolo dell'area DOP. Le eventuali variazioni di indirizzo agricolo devono essere motivate nella relazione agronomica anche sotto il profilo commerciale.

1) DEFINIZIONI:

Principio di Continuità: quale ulteriore specificazione del principio espresso dalle linee guida, il principio di continuità consiste nel mantenimento di almeno il **70% del valore della produzione agricola** negli ultimi cinque anni produttivi, prendendo come riferimento per i prezzi l'anno precedente alla stesura della relazione agronomica allegata, secondo la seguente formula:

$$V_p/(V_A) \geq 0,7$$

V_p = **valore della produzione agricola** post impianto agrivoltaico stimata con riferimento ad almeno un triennio di coltivazione a regime e calcolata utilizzando le rese areiche previste ed i prezzi riferiti all'anno precedente a quello di stesura della relazione agronomica.

V_A = **valore della produzione agricola** media annua riferita ai cinque anni produttivi precedenti l'anno della relazione agronomica, utilizzando le rese areiche effettive ed i prezzi riferiti all'anno precedente a quello di stesura della relazione agronomica.

Si precisa che:

- il Valore della produzione agricola pre impianto, dovrà essere riferito ad annualità aventi caratteristiche ordinarie in termini di rese e colture dell'azienda agricola per l'area interessata; ad esempio nel caso di incolto o rese produttive anomale in conseguenza di fatti non ordinari (siccità, cause di forza maggiore, ecc.) verranno scelte a riferimento annualità e colture realizzate in anni precedenti;
- la stima del **valore della produzione agricola** in seguito alla realizzazione dell'impianto Agrivoltaico dovrà essere riferito ad **indirizzi agricoli** già realizzati dall'azienda agricola;
- l'eventuale variazione di **indirizzo agricolo**, dovrà essere motivata nella relazione agronomica anche sotto il profilo commerciale.

Per il caso particolare di terreni in cui sia previsto l'utilizzo a prato-pascolo o prativo, il principio di continuità si considera rispettato solo nel caso in cui, tale indirizzo agricolo fosse già usualmente presente nei 5 anni precedenti la stesura della relazione agronomica.

Nota: Il valore del 70% è stato scelto sulla base dell'associazione logica dei seguenti criteri menzionati nelle **linee guida**: il mantenimento di almeno il 70% della superficie agricola al di sotto dell'impianto Agrivoltaico (pag. 20 delle linee guida) ed il mantenimento del **valore della produzione agricola** od un suo incremento (pag. 23 delle linee guida)

3) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

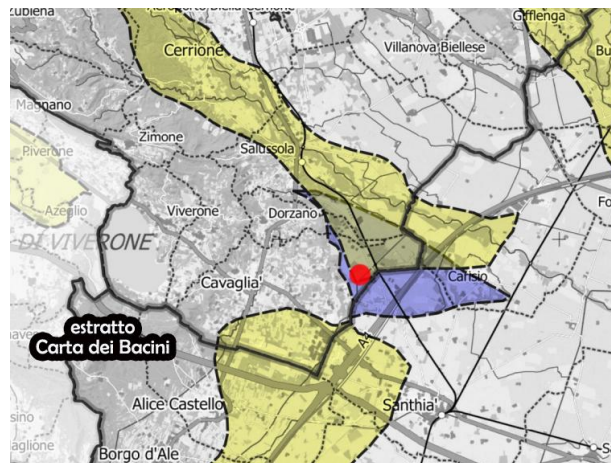
c) non danneggi le sistemazioni agrarie del suolo e le opere accessorie insistenti sull'area;

Ad avviso di questo Circolo le indicazioni delle linee guida sono chiarissime e l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo e conseguentemente la conduzione delle verifiche del Principio di Continuità, ovvero che l'analisi e il rapporto tra $V_p/(V_A)$ sia $\geq 0,7$ risultano improprie (vanno condotte solo nel caso di variazioni di indirizzo agricolo non DOP) e confusive: se c'è l'abbandono della coltura DOP o DOCG non può esserci un campo agrivoltaico.

L'impossibilità nel proseguimento della coltivazione del riso non è peraltro correlata all'effetto ombreggiamento dei pannelli ma ai limiti intrinseci di questa tecnologia di operare in ambienti umidi. Il problema va dunque capovolto: in un'area risicola **sono gli impianti proposti a non essere in grado di svolgere congiuntamente la produzione energetica e le attività risicole, ovvero non sono impianti agrivoltaici.**

3) Bacini estrattivi individuati dal PRAE

Per quanto concerne i “Poli Estrattivi” il Proponente non rendiconta che l'area individuata per la posa dei pannelli fotovoltaici ricade nel bacino 1005 ELVO del Comparto Primo e nel bacino CARISIO del Comparto terzo, individuati dal PRAE.



Risulta pertanto necessario che il Proponente approfondisca con integrazioni tale problematica e sia acquisito il parere di competenza delle strutture regionali deputate alle attività estrattive.

4) Cumulo impianti

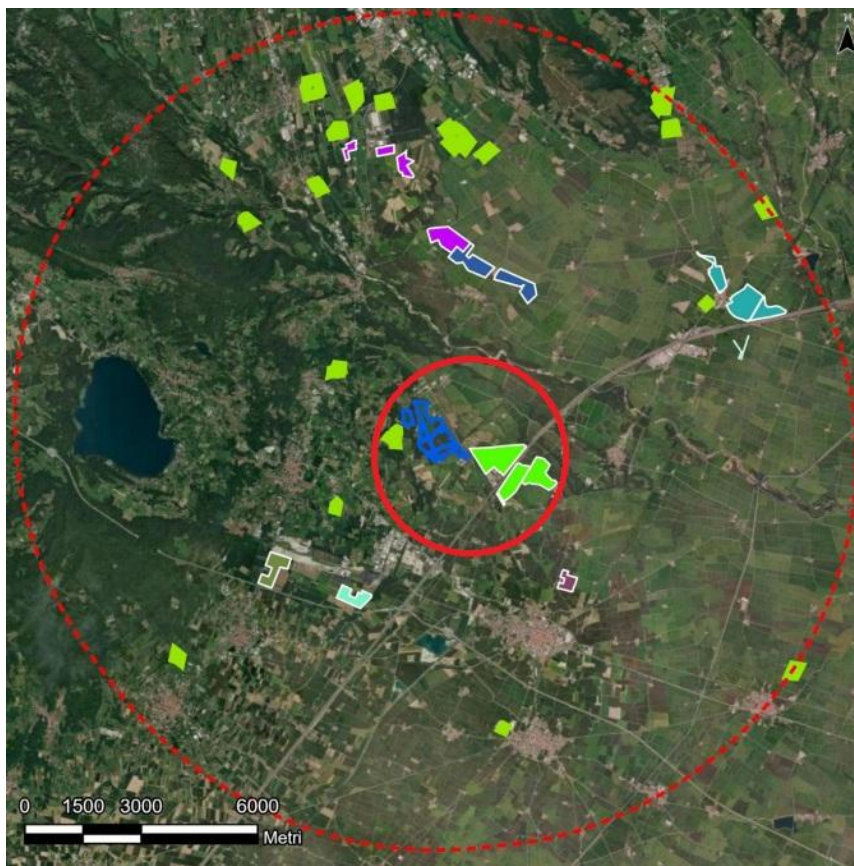
Gli impatti cumulativi, con riferimento ad altri impianti FV-AV, sono stati valutati dal Proponente su un'area buffer con raggio di 10 km. L'incremento dell'area di indagine rispetto agli obblighi normativi non risolve i limiti dell'analisi condotta per ragioni metodologiche: l'assenza di criteri all'uopo definiti a livello regionale e/o provinciale per valutare con maggior oggettività questi impatti (altre regioni, come ad esempio la Puglia, hanno disposto criteri più cogenti a cui riferirsi, anche se solo con effetti per gli impianti fotovoltaici).

Non è stata peraltro svolta dal Proponente una valutazione sulla concentrazione di questi impianti su area più ristretta. Se si valuta la superficie destinata a impianti solari nell'area buffer baricentrica con raggio di circa 2,5 km, includendo il limitrofo impianto di EverGreen, si può valutare che la somma delle aree a destinazione energetica FER solare è più di un terzo dell'area del buffer, pari a circa 800 ettari (si veda immagine successiva). Un quantitativo che altera notevolmente la destinazione di uso dei suoli, l'identità dei luoghi e il paesaggio.

Nella valutazione di cumuli va inoltre considerato il probabile incremento delle aree destinate a AV-FV in quanto:

- il Proponente ha richiesto a TERNA e dimensionato le proprie strutture di connessione alla rete AT per potenza nominale di 98,979 MW e potenza in immissione pari a 87 MW mentre la potenza nominale dell'impianto è di 47MWp;
- l'orientamento giurisprudenziale, che qualifica gli impianti energetici ad aree produttive, consentirebbe nel raggio di 500 metri la posa di altri pannelli.

La valutazione dei cumuli di impatto relativamente all'elevato numero di cavidotti convergenti sulla SE di Carisio non è stata condotta. Il Proponente si è limitato a valutare gli impatti per la posa del proprio cavidotto senza tenere conto della somma di impatti con altri cavidotti (sia in fase di cantiere che di opera finita).



5) Mitigazione

Il Proponente ha presentato un layout finalizzato al miglior risultato produttivo, sacrificando aspetti di mitigazione e riduzione degli impatti.

A tal fine sarebbe necessario:

- 1) Valutare una maggiore distanza e fascia di rispetto dei campi agrivoltaici in rapporto alle aree boscate presenti
- 2) Disporre che le fasce perimetrali siano vegetate con specie arboreo-arbustive autoctone, anche durante gli interventi di manutenzione ordinaria, con un'altezza superiore ai 4 metri e una

copertura forestale arboreo/arbustiva maggiore dell'80% (ndr: il Proponente prevede la posa di pali con altezza pari a circa 3,141 metri con altezza del pannello massima pari a 4,183 m.).

3) Creare un corridoio ecologico, come indicato nella immagine seguente, al fine di ridurre lo sviluppo (e barriera) delle aree recintate per quasi 2,5 km.; tale corridoio dovrebbe inoltre consentire la connessione tra aree di valore ecologico come emerge dalla carta regionale dedicata alla connettività ecologica:



4) Ridurre il potenziale disturbo visivo legato alla estesa presenza di pannelli fotovoltaici anche se di tipo antiriflettente (l'effetto specchio o "effetto lago") con un layout dei campi agrivoltaici caratterizzato da un più elevato pitch, incrementato da 6,5 a 10 m. In tali configurazioni, non sono stati osservati comportamenti fuorvianti o effetti di abbagliamento sull'avifauna. Tale maggior distanza tra i pitch, senza inficiare la possibilità di rientrare nel parametro B.2 delle Linee Guida Agrivoltaico, consentirebbe maggior elasticità operativa nelle scelte colturale.

5) L'attivazione dell'impianto di illuminazione, in relazione a possibili intrusioni, non deve limitarsi alla solo perimetro recintato ma a tutte le strutture, evitando l'inutile accensione di fonti luminose ed essere conforme alla L.R. [Piemontese] n. 31/2000.

6) Predisporre un piano e la gestione dei bacini lacustri presenti, che risulteranno circoscritti dall'insediamento agrivoltaico al fine di massimizzare la loro funzione ecologica quale zona umida.



Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella

Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

6) Compensazioni

Il Proponente ha escluso la necessità di compensazioni ambientali ma non ha considerato le compensazioni relative alla trasformazione dei luoghi e ai cambiamenti paesaggistici, di non poco conto.

Occorrerebbe, ad avviso di questo Circolo, che siano considerate a tal fine delle compensazioni di tipo energetico. E' infatti necessaria più attenzione a tale problematica poiché solo a fronte di benefici concretamente percepibili dalla comunità possono essere valutate le richieste di trasformazione che incidono notevolmente sulla identità dei luoghi.

Una compensazione immediatamente percepibile potrebbe consistere, da parte del Proponente, nella realizzazione e cessione gratuita di impianti solari su coperture o superfici pubbliche in favore delle amministrazioni locali (ad esempio la copertura fotovoltaica di parte dei parcheggi pubblici presenti nei comuni o nella provincia interessati dall'opera proposta).

In alternativa la cessione di impianti solari su coperture private esistenti nell'ambito di progetti di comunità energetica ove siano coinvolte pubbliche amministrazioni locali.

7) Relazione agronomica

Si osserva che:

1) la relazione agronomica *3016_6660_CVG_R05_Rev0_Relazione Agronomica e Progetto Agrivoltaico* è priva degli allegati (presenta pagine in bianco da pag. 97 a pag. 168)

2) Lo spazio tra i pitch dell'impianto proposto è di 6,5 m., uno spazio molto contenuto (consente di avere un rapporto B2 *Producibilità elettrica minima* ben elevato, documentato dal Proponente nell'89%).

In ragione di una maggiore elasticità nella possibilità di gestione colturale viene consigliato da parte di altri operatori (A2A Ambiente) di mantenere il pitch a 10 m., anche per altezze minime dei pannelli a 2,10 m.. Tale valore non inficerebbe la possibilità di rientrare nella soglia fissata dalle linee guida Agrivoltaico avanzato per il parametro B2.

8) Preavviso di esproprio

Il Proponente ha inoltrato un preavviso di esproprio o di servitù ai proprietari delle particelle catastali interessate dalla posa del cavidotto, alla cabina di sdoppiamento, della Stazione Elettrica principale, dell'ampliamento della Stazione Elettrica.

Tale preavviso, a giudizio di questo Circolo, non è pertinente e privo di effetti per quanto concerne le opere della SE in capo a Juwi Development 09 e l'ampliamento di tale SE in capo a Sette Sorelle S.r.l. (se il preavviso è un atto dovuto spettava a tali imprese provvedere al riguardo);

9) Analisi Alternative

Il Proponente esclude a priori l'analisi delle aree idonee all'installazione di FV, in particolare le aree limitrofe alle infrastrutture, aree di bonifica, ex cave o ai siti industriali. Meno che mai considera le superfici coperte o impermeabilizzate esistenti.

Per quanto concerne le aree destinate a SE così si esprime:



Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella

Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

Per quanto riguarda l'ubicazione della Stazione Elettrica 380/132/36 kV "Carisio", la sua localizzazione è stata determinata da precise esigenze tecniche individuate da Terna S.p.A., in quanto la stazione dovrà essere connessa alla linea esistente a 380 kV Turbigo-Rondissone. A seguito di un approfondito iter di confronto, sono state proposte diverse aree al gestore di rete, che ha infine selezionato quella ritenuta più idonea alla realizzazione dell'infrastruttura, sia dal punto di vista tecnico che ambientale.

La posizione della stazione elettrica è stata individuata in prossimità della linea a 380 kV, in modo da minimizzare la lunghezza dei raccordi elettrici e, conseguentemente, ridurre al minimo l'impatto ambientale e territoriale delle opere di connessione. Inoltre, è stata accuratamente evitata la prossimità a centri abitati, al fine di tenere in debita considerazione la potenziale esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) generati dalle opere impiantistiche. Infine, la stazione sarà collocata in continuità con l'area industriale esistente della Baraggia, garantendo una maggiore integrazione territoriale e una razionalizzazione dell'uso del suolo.

Questo Circolo fa presente che la localizzazione delle SE non può basarsi sulle sole esigenze tecniche espresse da TERNA e senza che siano state portate in procedura, come richiede la norma, le analisi delle alternative sulla localizzazione di queste SE (analisi che è assente anche nei procedimenti Juwi Development 09 e Sette Sorelle S.r.l.).

Il Decreto-ENERGIA attualmente in discussione in sede legislativa ⁽¹⁾ individua nella Regione e non in TERNA l'autorità a cui spettano le decisioni. Definisce inoltre, proprio per evitare consumo di terreni agricoli che *"sono realizzati su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili con la 'ampliamento o la realizzazione di [nuove] stazioni elettriche che insistano su **aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli** ai sensi della parte seconda o terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ambientali, geologici ovvero idrogeologici"*. Banale indicazione di buon senso a cui, in una valutazione ambientale, occorre già attenersi.

Questo Circolo ha più volte fatto presente che le connessioni dei vari impianti AV-FV alla RTN dovrebbero essere valutate con apposite VAS, come già prevede il PEAR della regione Piemonte, per evitare eccessive concentrazioni impiantistiche o la posa di cavidotti molto lunghi, come invece sta avvenendo. TERNA e gli operatori stessi, per economie di scala, preferiscono una rete caratterizzata da poche e grandi Stazioni Elettriche anziché una rete più elastica, con più punti di connessione distribuiti lungo le principali linee AT ma di minore potenza nominale di carico.

Nel caso *de quo* non sono state nemmeno esempio analizzate minime varianti localizzative delle due SE, della cabina di sdoppiamento e della connessione alla rete pur in presenza di aree industriali limitrofe o di terreni degradati oggetto di interventi di bonifica.

La valutazione del Proponente è che le opere sono in continuità con l'area industriale. La realtà è che queste opere vanno a sottrarre terreni dedicati all'agricoltura anziché utilizzare terreni industriali dismessi o in dismissione.

¹ «Misure urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, di mitigazione del rischio di volatilità dei prezzi dei mercati all'ingrosso del gas, per gli investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti, nonché per il pieno conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di aree idonee»



Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella

Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

10) Investimenti israeliani

Il Circolo Tavo Burat – Pro Natura ritiene moralmente inaccettabile che investitori israeliani operino nel nostro territorio con risorse economiche accresciute grazie al genocidio perpetrato da Israele a danno del popolo Palestinese.

Non solo tutti gli indici della borsa di Tel Aviv sono notevolmente cresciuti dal 7 ottobre ad oggi a seguito della repressione decisa dal Governo Israeliano nei confronti dei Gazawi, ma anche la capitalizzazione di Econergy Renewable Energy Ltd ECNR è notevolmente incrementata: il valore delle azioni quotate è infatti passato dai 1.000-1.200 ILa prima del 7 ottobre 2023 a circa 4.050-4.080 ILa del 14 novembre 2025.

Un incremento ben superiore agli incrementi medi conseguiti da altre imprese operanti nello stesso settore (prevalentemente la realizzazione di impianti FER in UE) e quotate in altre piazze finanziarie.

Econergy Renewable Energy Ltd ha dunque beneficiato, anche in assenza di responsabilità dirette, di questo assurdo trend al rialzo della Borsa di Tel Aviv, piazza impropriamente “premiata” dai mercati finanziari per le azioni belliche intraprese dal Governo a guida Netanyahu.

Econergy Renewable Energy Ltd ha però tra i propri partner finanziari ed assicurativi il gruppo Phoenix (PHOE), altra società israeliana quotata alla borsa di Tel Aviv (il titolo è triplicato, passando da 3.470 ILa prima del 7 ottobre 2023 al valore di 13.600 ILa del 14/11/2025).

Come dimostrato da precedenti ricerche di [Who Profits](#), Phoenix e altre importanti compagnie assicurative israeliane sono complici del finanziamento della costruzione degli insediamenti, dei progetti di trasporto degli insediamenti, dello sfruttamento delle risorse naturali occupate (ndr: tra queste rientrano le energie rinnovabili) e del complesso militare-industriale di Israele, sia direttamente sia attraverso le loro partecipazioni in altre società complici. Si veda al link che segue:

(<https://www.whoprofits.org/companies/company/7348?the-phoenix-holdings>)

Questo Circolo ricorda inoltre che il settore delle energie rinnovabili in Israele è sotto accusa in quanto le potenze occupanti, secondo l'art. 55 della IV Convenzione di Ginevra, non possono utilizzare le risorse naturali dei territori occupati per fini propri o esclusivi della propria popolazione. La produzione di energia rinnovabile a fini commerciali in questi contesti è dunque una violazione del diritto internazionale. Il centro di ricerca [Who Profits](#) ha pubblicato nel 2024 il report dal titolo “*Greenwashing Dispossession: the Israeli Renewable Energy Industry*” documentando che una parte rilevante degli **impianti fotovoltaici** si trova nei **territori palestinesi occupati della Cisgiordania**, all'interno o nei pressi di insediamenti illegali secondo il diritto internazionale (allegato).

Per tali ragioni stigmatizza fortemente questo investimento israeliano nel biellese poiché parte delle risorse finanziarie necessarie sono state conseguite grazie a questo “**premio bellico**” e al contributo di un partner fortemente coinvolto a sostegno delle illegali azioni perpetrate da Israele nei confronti del popolo Palestinese. Tali risorse devono, pertanto, essere considerate “**risorse insanguinate**”.

Chiede dunque alla Provincia di Biella di agire con coraggio:

- A. disponendo una immediata sospensione del procedimento relativo alla istanza presentata da ECONERGY SOLAR PARK 3” S.r.l.
- B. illustrando contestualmente al Governo la necessità di adempiere agli obblighi internazionali per evitare qualsiasi forma di complicità nel genocidio e per prevenire ulteriori crimini,



Circolo Tavo Burat APS – Pro Natura

Cod. Fisc.: 90023170021 – sede : Strada alla Fornace 8/b – 13900 – Biella

Cell: 360-441473

e-mail: circolo.tavo.burat@gmail.com pec: circolo.tavo.burat@pec.it

- ancora in corso**, disponendo anche sanzioni economiche che sono notoriamente la modalità più efficace, senza far uso della forza, per fare desistere gli stati da comportamenti criminali.
- C. chiedendo conseguentemente che sia esclusa per le società Israeliane e per le rispettive ramificate europee/internazionali, e nel caso concreto in procedura presso la Provincia di Biella, la possibilità di investimenti in Italia.

Le disposizioni internazionali, nel momento in cui si rilevi il rischio che possa configurarsi il crimine di genocidio, obbligano infatti gli stati ad adottare tutte le misure necessarie per prevenirlo e per evitare qualsiasi forma di complicità. Questo obbligo si è manifestato dal 26 gennaio 2024, quando la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia ha riconosciuto l'esistenza di un rischio plausibile che Israele potesse commettere atti di genocidio contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

L'Italia, occorre tenere presente, è stata denunciata da più volte alla CPI per complicità diretta con lo Stato di Israele per l'attuazione e il sostegno al genocidio (forniture varie e cooperazione militare, ecc.) e non ha messo in atto e adottato alcuna sanzione nei confronti di Israele, tra cui le sanzioni economiche con limitazioni commerciali ed imprenditoriali alle società con sede legale in Israele (comprese le ramificazioni europee/internazionali di tali società) diversamente da quanto fatto per il conflitto Russo-Ucraino: un indubbio sostegno, se pur indiretto, all'azione criminale di Israele e tra i fattori che hanno favorito il rialzo dei titoli della borsa di Tel Aviv.

Conclusioni

Il Circolo Tavo Burat – Pro Natura chiede, in prima istanza, che la procedura sia **sospesa** stante la necessità di illustrare preliminarmente al Governo la problematicità degli investimenti israeliani nel territorio stante i procedimenti disposti dalla CPI e TPI nei confronti di Israele e le denunce di complicità nei confronti dell'Italia stessa.

In subordine chiede che non sia rilasciato il positivo parere di compatibilità ambientale per le ragioni tecnico ambientali sovraesposte.

Il Circolo chiede inoltre di poter presenziare alle sedute della CdS, modalità audizione, così come previsto dal regolamento della Provincia di Biella.

In attesa di riscontri, distinti saluti.

Biella 15 novembre 2025

il Presidente
Daniele Gamba



CIRCOLO TAVO BURAT
Pro Natura

Strada alla Fornace 8/B - 13900 Biella
circolo.tavo.burat@gmail.com

CF 90023170021